

N. R.G. 1873/2010



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA  
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Profumieri ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1873/2010** promossa da:

**L. SRL IN LIQUIDAZIONE** (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. TURCHETTO ALESSANDRO e dell'avv. SACCHI MAURIZIA giusta procura a margine della comparsa di costituzione a mezzo nuovo difensore dell'11 luglio 2012 ed elettivamente domiciliato in VIA MAGNANI RICOTTI N. 5 28100 NOVARA presso il difensore avv. TURCHETTO ALESSANDRO

ATTORE/I

contro

---  
**SPA** (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del l.r.p.t. con il patrocinio dell'avv. Roberto Marchetti del Foro di Torino giusta procura 22 gennaio 2008 rep. N. 356679 racc. n. 77776 Notaio dott. Pietro Sormani di Milano ed elettivamente domiciliata in VIA MOSSOTTI N. 11 28100 NOVARA presso il difensore avv. CRISCIONE GIORGIO;

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per parte attrice opponente:

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:*

**IN VIA PRELIMINARE**

pagina 1 di 7



Revocare e/o modificare l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 359/2010 emessa in data 08.03.2011 con sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, stante l'assoluta assenza di pattuizione delle condizioni applicate al rapporto di conto corrente ed essendo quindi il decreto ingiuntivo ottenuto per importi abnormi e non dovuti.

### **NEL MERITO**

Accertata e dichiarata l'illegittimità e conseguente nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, della pattuizione di interessi ultralegali, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto della capitalizzazione trimestrale della stessa e delle altre spese e commissioni, dell'applicazione della valuta fittizia, nonché l'eventuale superamento della soglia di usura, il tutto relativamente al conto corrente della Banca n. \_\_\_\_\_, intestato a Gruppo \_\_\_\_\_ revocare il decreto ingiuntivo n. 359/10 emesso dall'intestato Tribunale, poiché illegittimamente emesso e relativo ad importi palesemente errati e non dovuti, poiché anche comprensivi di somme già corrisposte all'opposta pari ad euro 77.000,00., mandando esente da ogni pretesa \_\_\_\_\_ srl e \_\_\_\_\_ srl.

### **In conseguenza**

Condannare la \_\_\_\_\_ e Banking spa, in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire alla società Gruppo \_\_\_\_\_ srl, ora \_\_\_\_\_ srl in liquidazione in fallimento, tutte le somme arbitrariamente incassate dall'opposta a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell'applicazione di interessi passivi a tasso ultralegale, nonché dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale della stessa e delle altre spese e commissioni, dell'applicazione della valuta fittizia, nonché l'eventuale superamento della soglia di usura, il tutto relativamente al citato rapporto di conto corrente, per quell'importo che emergerà in corso di causa.

Con compensazione dei suddetti importi richiesti in restituzione, con le eventuali somme legittimamente dovute all'opposta così come saranno accertate in corso di causa.

Con vittoria di spese e competenze professionali.

### **IN VIA ISTRUTTORIA.**

Preso atto che la CTU vedeva, come quesito, il calcolo del saldo del conto corrente depurandolo degli effetti conseguenti alla applicazione di interessi ultralegali non pattuiti; considerato, altresì, che nella presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, sin dalla introduzione del giudizio è stata eccepita la ricorrenza di interessi usurari, i quali peraltro, nulla sarebbero se non una ipotesi estrema di interessi ultralegali non pattuiti né pattuibili, a



*cui sono riconnesse le conseguenze di cui all'art. 1185 CC, ovvero l'azzeramento di tutti gli interessi debitori pagati, in conseguenza dello sfioramento della soglia di usura durante la vita del rapporto bancario, si chiede che venga rinnovata la perizia al fine di accertare l'applicazione dei tassi di interesse debitori usurari, autorizzandosi in caso contrario, l'applicazione, da parte del potere giurisdizionale in favore della banca, di interessi e vantaggi in violazione a norme imperative."*

**Per parte convenuta opposta:**

*"Respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione*

**Nel merito in via preliminare**

*Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.*

**In via principale:**

*respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata sia in fatto sia in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.*

**In via subordinata**

*Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso formulata, condannare l'attore al pagamento delle somme che saranno ritenute dovute sulla base della espletata istruttoria.*

*In ogni caso con rifusione di spese ed onorari di causa, IVA e CPA."*

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

S.r.l. in liquidazione ha promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 359 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.04.2010 e con il quale le veniva ingiunto, in qualità di fideiussore del Gruppo S.r.l., il pagamento in favore di S.p.A. già S.p.A., dell'importo di € 310.205,44 quale scoperto di conto corrente nr. S.p.A.

A fondamento dell'opposizione, S.r.l. ha posto la illegittimità degli addebiti degli interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto, della c.d. valuta d'uso e la illegittima capitalizzazione periodica degli interessi, delle spese e delle commissioni ed infine la mancata detrazione dal saldo finale, degli acconti corrisposti per € 77.000,00.

Parte convenuta opposta si è costituita in giudizio, chiedendo in principalità respingersi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, lamentando la genericità delle contestazioni avversarie circa la illegittima applicazione di voci a debito del correntista.



Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto dal giudice precedente assegnatario del procedimento, la causa è pervenuta in decisione in seguito all'espletamento di CTU contabile.

Tanto premesso, deve ritenersi all'esito della espletata istruttoria, che l'opposizione sia parzialmente fondata e che pertanto, nei limiti di cui in motivazione, vada accolta.

E' innanzitutto pacifico che tra il debitore principale Gruppo S.r.l. e S.p.A., sia intercorso contratto di conto corrente per corrispondenza nr. e che per le obbligazioni derivanti dal predetto rapporto S.r.l. abbia prestato fideiussione (doc. 4 allegato ricorso monitorio).

Parte attrice opponente lamenta la applicazione di interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non pattuiti.

La doglianza è fondata.

L'unico documento contrattuale versato in atti è rappresentato dalle condizioni generali di contratto prodotte sub doc. 3 in allegato al ricorso monitorio e pure prodotto da parte attrice opponente in allegato all'atto di citazione sub. doc. 1.

Emerge *per tabulas*, che il predetto contratto, all'art. 7 paragrafo 1 rimanda ad un prospetto allegato la misura degli interessi dovuti dal correntista all'istituto di credito unitamente alle altre condizioni economiche applicate al rapporto: detto prospetto tuttavia non risulta prodotto in causa da alcuna delle parti.

Ritiene il giudicante che, stante siffatta carenza documentale contrattuale e in assenza di specifica contestazione dell'istituto di credito circa la effettiva applicazione al rapporto di interessi passivi ultralegali e di commissioni di massimo scoperto, l'addebito delle seguenti voci sia illegittimo per contrarietà a quanto previsto dall'art. 117 co. 4 TUB in base al quale *"I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, incluso, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora."*

Dovrà pertanto farsi applicazione, in punto di tasso di interesse, dell'art. 117 comma 7 lett. a), mentre non saranno dovute le commissioni di massimo scoperto.

Risulta inoltre fondata la doglianza di parte opponente circa la ulteriore carenza di documentazione di supporto alla pretesa creditoria dell'Istituto di Credito, sub specie di intero estratto del conto corrente che ha generato il saldo debitore azionato con il ricorso monitorio.

Va infatti ricordato che, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale che si ritiene di condividere, quando, nelle controversie in materia di contratti bancari, l'istituto di credito riveste la posizione di parte attrice, anche sostanziale, come nel caso sia convenuta opposta



in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria. Ciò si traduce nella necessità di produrre, oltre al documento contrattuale, tutti gli estratti conto relativi alla durata del rapporto.

In mancanza di tale integrale produzione degli estratti conto, la conseguenza che se ne fa discendere è il far partire l'indagine contabile dal c.d. saldo zero in caso di saldo a debito del cliente nel primo estratto conto disponibile, facendo così ricadere sulla parte gravata dell'onus probandi le conseguenze del mancato assolvimento dell'onere medesimo (Cass. Sez. I nr. 23974 del 25.11.2010, Cass. Sez. I nr. 1842 del 26.01.2011) .

Risulta *per tabulas* che nel caso di specie l'Istituto di Credito convenuto opposto ha versato in atti gli estratti conto a partire dal 16.01.2007, quando il saldo presentava un saldo a debito per il correntista di € 418.060,27 e pertanto di tale saldo negativo non si dovrà tenere conto nel ricalcolo del saldo dare-avere tra le parti.

Ritiene il giudicante di non potere dare accoglimento alla censura di usurarietà sollevata da parte opponente soltanto con il deposito della comparsa di costituzione a mezzo nuovo difensore, avvenuto in epoca successiva allo spirare della barriera preclusiva per le allegazioni e per le produzioni documentali o richieste istruttoria e dunque tardiva, non risultando in precedenza alcuna specifica allegazione o contestazione di siffatta usurarietà.

Al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, si utilizzeranno le risultanze della consulenza contabile svolta in corso di causa dal nominato CTU dott. Daniele Frè, che meritano di essere recepite in toto da questo giudicante in quanto alle stesse il consulente è pervenuto in seguito ad una indagine esaustiva e condotta in piena aderenza al quesito domandatogli, con corretta metodologia.

Giova premettere che non potranno accogliersi le doglianze dell'istituto di credito circa la esploratività della CTU disposta da questo giudicante, a fronte della asserita genericità delle doglianze poste a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. La censura deve essere respinta, ritenendo il giudicante che le contestazioni attoree, ad eccezione di quella avente ad oggetto la presunta usurarietà dei tassi, fossero sufficientemente specifiche, in base alla tipologia di documentazione contrattuale in atti e alla luce delle rilevate carenze documentali da parte dell'istituto di credito in tal senso onerato in base al riparto dell'onere probatorio così come sopra già tratteggiato.

Tanto premesso, va osservato che il CTU ha preliminarmente evidenziato come risultino correttamente conteggiati e detratti dall'importo ingiunto da parte dell'Istituto di Credito, i versamenti in acconto per € 66.000,00 documentati da parte attrice opponente; non potrà



pertanto riconoscersi ulteriore detrazione di € 11.000,00, sino a concorrenza dell'importo di € 77.000,00, non risultando agli atti documentato il versamento di € 11.000,00 in data 30.11.2007 allegato da parte attrice in atto di citazione.

Il CTU nominato ha inoltre confermato la carenza in atti del prospetto riportante le specifiche condizioni economiche applicate al contratto. Ha inoltre accertato la disponibilità in atti dell'estratto conto a partire dalla data, successiva alla apertura del contratto di conto corrente, del 16.01.2007 con saldo a debito del correntista ed ha pertanto sviluppato il ricalcolo del saldo, in ottemperanza a quanto domandatogli dal Giudice, anche secondo l'ipotesi ricostruttiva del c.d. "saldo zero".

Al fine della quantificazione della domanda, si terrà conto di quest'ultima ipotesi ricostruttiva in conseguenza di quanto sopra già espresso in punto di riparto dell'onere probatorio tra le parti e conseguenze del suo mancato assolvimento.

Secondo la predetta ipotesi ricostruttiva, procedendo al ricalcolo degli interessi secondo i criteri di cui all'art. 117 comma 7 nr. 1) TUB, il CTU ha accertato un illegittimo addebito di interessi passivi, commissioni di massimo scoperto, spese e interessi attivi per l'importo di € 119.798,58 con conseguente rideterminazione del saldo dare avere tra le parti in € 190.406,86 in luogo del maggiore importo azionato con il ricorso monitorio di € 310.205,44.

In conclusione, essendo stato accertato un credito in favore dell'istituto di credito convenuto opposto inferiore rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo nr. 359/2010 emesso dal Tribunale di Novara in data 13.04.2010 va revocato nei confronti di r.l. in liquidazione.

Per l'effetto S.r.l. va condannata al pagamento in favore della S.p.A. dell'importo di € 190.406,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.

Essendo stato accertato un credito in favore dell'opposta significativamente inferiore rispetto a quello ingiunto con il ricorso monitorio, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Per le medesime ragioni, le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nei rapporti interni in ragione della metà per ciascuna parte.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

#### **REVOCA**

Nei confronti di S.r.l. in liquidazione, il decreto ingiuntivo nr. 359/2010 emesso dal



Tribunale di Novara in data 13.04.2010;

**CONDANNA**

.r.l. in liquidazione in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di \., per il titolo dedotto in giudizio, dell'importo di € 190.406,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

**COMPENSA**

Integralmente tra le parti le spese di lite

**PONE**

Definitivamente a carico di entrambe le parti in solido le spese di CTU e nei rapporti interni in ragione della metà per ciascuna parte.

Così deciso in Novara, 6 ottobre 2014

Il Giudice

dott. Federica Profumieri

